

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 6 MARZO 2000

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 10/8

Statuto del Comune di Osio Sotto (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 20 dicembre 1999, 10 e 11 gennaio 2000
con deliberazioni nn. 30, 2 e 4.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 20 gennaio 2000 n. 24.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'11 maggio 1992 n. 20/24.

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Comune di Osio Sotto
- Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Tutela della salute
- Art. 5 – Tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico
- Art. 6 – Promozione dei beni culturali
- Art. 7 – Promozione dello sport e del tempo libero
- Art. 8 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 9 – Sviluppo economico
- Art. 10 – Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 11 – Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 12 – Servizi pubblici e polizia municipale

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****I consiglieri comunali**

- Art. 13 – Il consigliere comunale
- Art. 14 – Doveri del consigliere
- Art. 15 – Poteri del consigliere
- Art. 16 – Consigliere anziano
- Art. 17 – Gruppi consiliari

Capo II**Il consiglio comunale**

- Art. 18 – Il consiglio comunale
- Art. 19 – Presidenza del Consiglio comunale.
- Art. 20 – Prima adunanza
- Art. 21 – Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 22 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 23 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 24 – Pubblicità delle sedute
- Art. 25 – Delle votazioni
- Art. 26 – Commissioni consiliari
- Art. 27 – Commissioni speciali e di studio
- Art. 28 – Regolamento interno

Capo III**La giunta comunale**

- Art. 29 – Composizione
- Art. 30 – Nomina
- Art. 31 – Ruolo e competenze generali

Capo IV**Il Sindaco**

- Art. 32 – Elezione e cessazione dalla carica
- Art. 33 – Funzioni
- Art. 34 – Competenze e attribuzioni
- Art. 35 – Il vice-Sindaco

Titolo III**PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****Istituti della partecipazione**

- Art. 36 – Associazionismo
- Art. 37 – Consultazioni
- Art. 38 – Diritto di iniziativa
- Art. 39 – Referendum

Capo II**Partecipazione al procedimento amministrativo**

- Art. 40 – Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 41 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

Capo III**Diritto di accesso e di informazione**

- Art. 42 – Pubblicità degli atti
- Art. 43 – Diritto di accesso

Capo IV**Il difensore civico**

- Art. 44 – Istituzione – Attribuzioni
- Art. 45 – Nomina
- Art. 46 – Requisiti
- Art. 47 – Durata in carica, decadenza e revoca
- Art. 48 – Sede, dotazione organica, indennità
- Art. 49 – Rapporti con gli organi comunali
- Art. 50 – Modalità e procedure d'intervento

Titolo IV**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

- Art. 51 – Principi e criteri direttivi
- Art. 52 – Organizzazione degli uffici e del personale

Capo I**Organizzazione degli uffici**

- Art. 53 – Ufficio comunale

Capo II**Organizzazione del personale**

- Art. 54 – Disciplina dello status del personale
- Art. 55 – Dirigenza
- Art. 56 – Incarichi di dirigenza
- Art. 57 – Collaborazioni esterne
- Art. 58 – Responsabili dei servizi

Capo III**Segretario comunale**

- Art. 59 – Stato giuridico e trattamento economico del Segretario Comunale
- Art. 60 – Funzioni del Segretario
- Art. 61 – Vice Segretario
- Art. 62 – Direttore Generale

Titolo V**FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 63 – Ordinamento
- Art. 64 – Revisione economico-finanziaria
- Art. 65 – Controllo economico della gestione

Titolo VI**ATTIVITÀ NORMATIVA**

- Art. 66 – Funzioni normative
- Art. 67 – Procedimento e formazione del regolamento

Titolo VII**REVISIONE DELLO STATUTO**

- Art. 68 – Modalità

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Osio Sotto

1. Il Comune Europeo di Osio Sotto è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio comunale è quello delimitato dalla allegata cartografia sotto la voce «A» (*omissis*).

2. La sede degli organi comunali è posta presso il Palazzo Municipale.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, come già approvato con d.P.R. del 2 maggio 1963.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico. Ispira la propria azione ai principi di libertà, eguaglianza, democrazia, sussidiarietà, solidarietà e giustizia, operando per tutelare e difendere i diritti dei cittadini; per il superamento degli squilibri sociali ed economici esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.

2. Il Comune opera per la realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne, per contribuire alla promozione dell'uguaglianza di fatto tra i generi e la rimozione degli ostacoli, delle discriminazioni dirette e indirette che impediscono la realizzazione di pari opportunità.

3. Garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative della comunità.

4. Favorisce iniziative atte a garantire una pacifica convivenza etnica e religiosa, ricercando anche scambi culturali con altre comunità, a mezzo di iniziative di gemellaggio.

5. Il Comune di Osio Sotto si riconosce nella cultura della solidarietà e intrattiene rapporti sociali, culturali con realtà amministrative di pari livello di paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, l'affermazione dei diritti dell'uomo e la ricerca permanente della pace e della giustizia.

6. Il Comune di Osio Sotto tutela la specificità del territorio bergamasco e favorisce tutte le iniziative volte a valorizzare la vocazione economica, la lingua, la cultura e le tradizioni.

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune promuove e tutela, anche attraverso forme associative con altri Comuni, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, alla salute della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con criterio di equità e con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e agli indigenti, coinvolgendo e collaborando con tutte le espressioni del volontariato e del privato sociale, di tipo associativo o cooperativo presenti ed operanti nell'ambito comunale e con le istituzioni di natura pubblica e privata che erogano prestazioni socio sanitarie.

Art. 5 - Tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, recuperare e difendere l'ambiente attraverso piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause

di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque garantendo il diritto all'informazione del cittadino.

2. Tutela il patrimonio storico e artistico garantendone il godimento da parte del singolo e della collettività.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali

1. Il Comune promuove lo sviluppo della cultura e ne tutela il patrimonio, anche nelle sue diverse espressioni di lingua, di costume, e di tradizioni locali.

2. Il Comune ritiene essenziale l'offerta a tutti i cittadini di un servizio di informazione e di pubblica lettura, nel rispetto di tutte le idee, di qualunque tipo ed in qualunque forma espressiva, nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali.

3. Il Comune collabora con le scuole e le istituzioni socio-culturali locali ed extracomunali per favorire l'innalzamento del livello di istruzione ed incentivare la fruizione dei beni culturali.

Art. 7 - Promozione dello sport e del tempo libero

1. L'Amministrazione Comunale incoraggia e favorisce lo sport amatoriale, formativo e dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove le creazioni di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini, agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio attraverso un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle attività agricole.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese pubbliche o private, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione ai residenti meno abbienti.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Favorisce ed incentiva la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio abitativo e culturale irrinunciabile.

5. Attua un sistema coordinato di viabilità e di trasporto pubblico e privato, adeguato al fabbisogno di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e dei disabili, oltre che alle esigenze di vivibilità e sicurezza della comunità.

6. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, in accordo con gli organi competenti.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la maggiore utilizzazione, funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Partecipa al perseguimento della piena occupazione dei lavoratori, alla tutela dei loro diritti e alla valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.

4. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziati-

va economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e sostiene le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 11 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune si avvale delle partecipazioni e agevola forme di decentramento a livello di quartiere per favorire l'efficiente esercizio dei servizi comunali ed attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia. Nella Provincia riconosce l'Ente in grado di rappresentare gli interessi sovracomunali e, a tal fine, instaura con questa i più proficui rapporti di collaborazione e cooperazione che risultino funzionali allo svolgimento dei servizi di competenza comunale.

Art. 12 - Servizi pubblici e Polizia municipale

1. Il Comune realizza la convivenza ordinata e pacificata della cittadinanza con funzioni di polizia locale attraverso la Polizia municipale, ad eccezione di quelle funzioni espressamente riservate allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi organizzati anche in imprese, favorendo le cooperative e le associazioni di volontariato, espressioni delle realtà territoriali ed ivi presenti ed operanti senza scopo di lucro;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi pubblici, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) nonché ogni altra forma di gestione prevista dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il Comune promuove e stimola la partecipazione degli utenti alla fase di programmazione e di strutturazione del servizio stesso, attraverso tutte le forme di consultazione tese ad aumentare il concorso ed il controllo democratico dei cittadini.

4. La gestione dei servizi comunali in concessione a terzi deve privilegiare i criteri di efficienza, produttività ed economicità.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - I consiglieri comunali

Art. 13 - Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti nei limiti di legge.

Art. 14 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari della quali fanno parte, ove istituite.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. Al verificarsi di quanto sopra il Sindaco iscrive all'o.d.g. del Consiglio comunale la proposta di avvio della procedura di decadenza. Il Consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine assegnato di 10 giorni. Scaduto detto termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. Il Consiglio esamina e delibera la decadenza a maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 15 - Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato anche al fine di formulare proposte di iniziativa consiliare.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi determinati dalla legge.

Art. 16 - Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ricevuto la maggior cifra individuale (voti di lista + preferenze).

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II - Il consiglio comunale

Art. 18 - Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. Il suo funzionamento è improntato ai principi di efficienza, efficacia ed economia nel pieno rispetto del principio di democrazia. Il regolamento del Consiglio tratterà detti principi in norme operative atte al regolare funzionamento dello stesso.

4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non possono essere delegate.

Art. 19 - Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente qualora eletto. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta sarà chiamato a decidere se eleggere o meno un Presidente. Qualora decidesse di eleggerlo, lo farà nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti. La prima seduta è comunque convocata e presieduta dal Sindaco.

Art. 20 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale

comprende la convalida degli eletti, l'eventuale nomina del Presidente e la comunicazione del Sindaco sulla nomina degli assessori.

2. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e l'ordine del giorno.

2. Gli atti relativi agli argomenti all'ordine sono resi disponibili ai consiglieri all'atto della convocazione.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco o del Presidente;
- b) per deliberazione della Giunta comunale;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica esclusivamente per le materie di competenza del Consiglio.

4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri in carica, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 23 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta o in adunanza aperta.

Art. 25 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 26 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si può articolare in commissioni consiliari, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 27 - Commissioni speciali e di studio

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica e con deliberazione adottata a maggioranza, per svolgere funzioni specificatamente individuate in sede di costituzione.

2. Il Consiglio comunale può altresì costituire commissioni temporanee con l'incarico di predisporre studi specifici previamente individuati. In dette commissioni faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi nonché esperti esterni al Consiglio di comprovata competenza nelle materie attinenti allo studio da eseguire.

3. Qualora venissero costituite commissioni consiliari aventi funzione di controllo e garanzia la presidenza delle stesse spetterebbe alle opposizioni.

Art. 28 - Regolamento interno

1. Le norme relative alla organizzazione ed al funzio-

namento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato con maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III - La giunta comunale

Art. 29 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al massimo consentito dalla legge.

Art. 30 - Nomina

1. La Giunta è nominata dal Sindaco. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Gli Assessori possono essere scelti anche fra persone non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere, con esclusione del coniuge, degli ascendenti, dei parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. Delle variazioni di composizione della Giunta, e/o di incarichi conferiti, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva.

Art. 31 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione delle linee programmatiche presentate al Consiglio e compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, del Consiglio comunale e degli organi burocratici.

2. La Giunta persegue detto obiettivo, nell'ambito delle sue competenze ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio.

3. La Giunta riferisce al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma in termini di efficacia dell'azione condotta.

4. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti con arrotondamento all'unità superiore. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice-Sindaco. Le sedute non sono pubbliche salvo che la Giunta non intenda renderle pubbliche per questioni di particolare interesse.

6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i responsabili dei servizi del Comune.

7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, consorzi, commissioni, nonché altri soggetti che la Giunta ritiene utile consultare.

8. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

9. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio comunale nella prima seduta successiva; allo stesso modo informa il Consiglio in caso di loro dimissioni volontarie.

10. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e registrate nel protocollo generale del Comune. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Capo IV - Il sindaco

Art. 32 - Elezione e cessazione dalla carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale

e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco cessa dalla carica, unitamente alla Giunta, in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione di sfiducia. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco; essa è messa all'ordine del giorno di un'apposita adunanza del Consiglio, che deve tenersi non prima di 10 e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione, ed è votata per appello nominale.

3. Le dimissioni del Sindaco dalla carica sono presentate e rassegnate verbalmente al Consiglio comunale oppure sono formulate per iscritto e registrate al Protocollo Generale del Comune, per essere poi presentate in Consiglio. Esse divengono irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 37 bis della L. 142/90, trascorso il termine di giorni 20 dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 33 - Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, secondo le modalità in essa previste, e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 34 - Competenze e attribuzioni

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

- nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

- entro 120 giorni dalla elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative ai programmi da realizzare nel corso del mandato;

- almeno una volta all'anno, in coincidenza con la seduta di approvazione del bilancio, presenta al Consiglio una relazione ai fini dell'adeguamento e verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di cui al punto precedente;

- convoca e presiede il Consiglio, qualora non sia stato eletto il Presidente del Consiglio comunale, fissando l'ordine del giorno e determinandone giorno e ora dell'adunanza;

- convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e determinandone giorno e ora dell'adunanza;

- indirizza, coordina e controlla l'attività degli assessori;

- impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine al funzionamento e alla vigilanza sulla gestione amministrativa degli uffici e dei servizi comunali;

- esercita la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

- adotta tutti i provvedimenti discrezionali, non aventi carattere gestionale, che lo Statuto non abbia esplicitamente attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi;

- sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, degli uffici e degli istituti comunali;

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto;

- indice i referendum comunali;

- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

- provvede all'osservanza dei regolamenti;

- rilascia attestati di notorietà pubblica;

- promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nella attribuzione operativa il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario ed ai dirigenti ove esistano.

3. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco ed alla Giunta secondo quanto disposto dal presente Statuto.

4. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

5. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

6. Le funzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo sono stabilite dalla legge.

Art. 35 - Il vice-Sindaco

1. Il Sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, alla carica di vice-Sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice-Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano, inteso quale l'Assessore più anziano di età.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 36 - Associazionismo

1. L'Amministrazione riconosce nell'associazionismo e nel volontariato una delle grandi risorse del Comune e si impegna ad operare per la loro valorizzazione, promozione e sviluppo.

2. È istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel comune secondo modalità e finalità definite nel regolamento comunale.

Art. 37 - Consultazioni

1. Le associazioni costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni preventive sull'attività amministrativa disposta dagli organi del Comune. Il regolamento anche al fine di favorire l'incontro ed il confronto tra le associazioni, prevede e disciplina forme di consultazione periodica o contestuale di più associazioni, anche a mezzo di commissioni permanenti.

Art. 38 - Diritto di iniziativa

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 37 possono rivolgere petizioni, istanze e proposte al Comune per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Un apposito regolamento stabilisce le modalità di esercizio delle iniziative di cui sopra.

3. Il Comune, nei modi stabiliti da detto regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio di dette iniziative.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) strumenti urbanistici.

Art. 39 - Referendum

1. Sono ammessi referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale e riguardanti materie di esclusiva competenza locale; è escluso nei casi previsti dall'art. 38, comma 4, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza qualificata di due/terzi dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Non si dà luogo alla consultazione referendaria quando il Consiglio Comunale assume entro 60 giorni dal deposito delle firme di cui al precedente comma un provvedimento che accolga sostanzialmente le proposte oggetto di referendum.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 40 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 41 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- l'oggetto del procedimento;
- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III - Diritto di accesso e di informazione

Art. 42 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione, dello statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 43 - Diritto di accesso

1. Chiunque ha diritto di prendere visione degli atti e

dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Capo IV - Il difensore civico

Art. 44 - Istituzione - Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale è possibile istituire l'ufficio del Difensore civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi, carenze o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni dell'apparato amministrativo.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 45 - Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro 60 giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 50 del presente Statuto.

Art. 46 - Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini residenti che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri della Giunta comunale;
- i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
- gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
- i responsabili o funzionari dei partiti politici.

Art. 47 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 14, comma 3, del presente Statuto.

3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi mo-

tivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 48 - Sede, dotazione organica, indennità

1. La Giunta provvede a mettere a disposizione una sede per l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può richiedere l'assistenza degli uffici del comune per le pratiche ed i problemi a lui segnalati.

3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dagli Assessori.

Art. 49 - Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 50 - Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 51 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dirigenti ove esistano.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 52 - Organizzazione degli uffici e del personale

1) Il Comune, in conformità ai principi espressi dal presente statuto, disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo I – Organizzazione degli uffici

Art. 53 - Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in servizi.

2. In ogni servizio si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il servizio può articolarsi in "unità operative" interne allo stesso denominate «uffici».

Capo II – Organizzazione del personale

Art. 54 - Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con i regolamenti di cui sopra:

a) gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli stessi;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

d) consistenza e dotazione complessiva delle categorie di inquadramento del personale.

Art. 55 - Dirigenza

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere nella dotazione organica figure dirigenziali precisando:

a) le competenze;

b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;

c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i dirigenti.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale in forza del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti in conformità agli indirizzi forniti dagli organi elettivi che ne esercitano anche il controllo.

3. Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente prestabilite.

4. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano alla identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Art. 56 - Incarichi di dirigenza

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente la copertura dei posti di responsabili degli uffici o dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo servizio, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici stabilisce le modalità di assegnazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.

3. L'incarico di cui al precedente comma può essere interrotto con motivato provvedimento quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 57 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

– le modalità di costituzione;

– la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

– i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

– la natura privatistica del rapporto.

Art. 58 - Responsabili dei servizi

1. Qualora il Comune non disponga di figure dirigenziali, fatte salve le funzioni attribuite al Segretario comunale, le funzioni previste per i dirigenti possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi indipendentemente dalla loro categoria di inquadramento.

Capo III – Segretario comunale

Art. 59 - Stato giuridico e trattamento economico del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del

Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto.

Art. 60 - Funzioni del Segretario

1. Il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura la redazione dei verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

Art. 61 - Vice Segretario

1. Il Comune ha un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 62 - Direttore Generale

1. Qualora risulti funzionale e strategico in relazione agli obiettivi da raggiungere e all'ottimale organizzazione degli uffici e servizi il Sindaco può nominare il Direttore Generale nel rispetto delle procedure e facoltà di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Titolo V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 63 - Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 64 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal collegio dei revisori previsto dall'art. 57 della legge 142/90.

2. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il Collegio dei revisori composti di tre membri scelti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 142/90.

3. I revisori dei conti oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale. Al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza non potranno comunque ricoprire la carica di revisore dei conti ascendenti o discendenti, fratelli, coniugi, affini di 1° grado, adottanti o adottati di Consiglieri comunali.

4. I revisori durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I revisori dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolgono le funzioni seguenti:

a) collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 65 - Controllo economico della gestione

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiet-

tivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nella realizzazione di detti obiettivi è applicato il controllo di gestione secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 29/93, del d.lgs. n. 77/95 e del vigente regolamento di contabilità.

Titolo VI ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 66 - Funzioni normative

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, devono rispettare i principi fissati dalla legge e lo statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo espresse disposizioni di legge;

e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento interiore.

Art. 67 - Procedimento di formazione del regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere comunale, ed alla Giunta municipale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ad eccezione del regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi che spetta alla Giunta comunale.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 68 - Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non trascorso due anni dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano
Tel. 02/6765 - interno: 4071

Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE

Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977